

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE "Gruppo Volontari Canile di Forlì - ODV"**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore), una Organizzazione di Volontariato denominata "Gruppo Volontari Canile di Forlì - ODV" (successivamente indicata con Associazione).
- 2) L'Associazione ha sede in Forlì (FC). La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello Statuto e può essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
- 3) L'emblema dell'Associazione è costituito dal seguente logo



**GRUPPO VOLONTARI**  
**CANILE DI FORLÌ ODV**



**Art. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

- 1) L'Associazione "Gruppo Volontari Canile di Forlì - ODV", è un momento di aggregazione dei cittadini che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, ai fini esclusivi di solidarietà.  
Essa è costituita al fine di svolgere l'attività di organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117) avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo, ai sensi e nei limiti dell'art.17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2) Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti previsti dall' art. 33 del Codice del Terzo Settore, esclusivamente per il suo regolare funzionamento e comunque per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

3) L'Associazione "Gruppo Volontari Canile di Forlì - ODV" è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.

### Art. 3 - SCOPI

L'Associazione "Gruppo Volontari Canile di Forlì - ODV" persegue finalità civiltiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare persegue finalità di protezione e difesa degli animali, in particolare quelli domestici da maltrattamenti e abbandono. Al fine di limitare il fenomeno del randagismo e abbandono svolgerà attività di informazione e sensibilizzazione.

Pertanto i suoi fini sono:

- favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale;
- favorire l'integrazione e la collaborazione con servizi ed enti pubblici e privati che operano nel settore animale e ambientale;
- promuovere, disciplinare, organizzare attività di tutela del diritto degli animali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici.
- collaborare con altri Enti Pubblici e/o privati e altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente atto.
- sensibilizzare i cittadini al rispetto degli animali, delle loro caratteristiche etologiche e non meramente al soddisfacimento dei bisogni primari;
- favorire l'adozione di animali che devono lasciare la propria casa, evitando, ove possibile, il passaggio in canile.
- ideare e sviluppare progetti di attività/terapie assistite dagli animali e di zootecnologia didattica presso ospedali, con particolare riguardo al reparto pediatrie e geriatrie, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite, istituti di detenzione, comunità per il recupero dei tossicodipendenti, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, o in altri luoghi idonei in cui specialisti in sanità umana vogliano beneficiare della relazione uomo-animale.
- aiutare i proprietari nella scelta e nella costruzione di una corretta comunicazione-relazione con il proprio animale ed in particolare con il cane, cercando così di prevenire la piaga sociale delle aggressioni, dell'abbandono e del randagismo;
- gestione diretta di strutture di accoglienza (canili e/o rifugi) per animali d'affezione, anche attraverso apposite convenzioni con privati ed enti pubblici.

### Art. 4 - ATTIVITA'

L'Associazione realizza i propri scopi mediante l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, previsti dall'art. 5 lett. e) del D.Lgs. n. 117 del 2017:

- interventi e servizi finalizzati:

a) alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);

b) nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) attività di vendita di beni prodotti dagli assestati e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

#### Art. 5 - REQUISITI PER ESSERE SOCI

Possono essere soci del "Gruppo Volontari Canile di Forlì - ODV" tutte le persone fisiche che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### Art. 6 - MODALITA' DI ADESIONE

L'ammissione di un socio è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronuncia l'Assemblea degli associati, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

#### **Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI**

- 1) I diritti degli associati sono:
- a. - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b. - partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali.
  - c. - godere dell'elettorato passivo;
  - d. - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente atto;
  - e. - formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente atto;
  - f. - essere informati sull'attività Associativa;
  - g. - prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti documenti sarà possibile, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

#### **Art. 8 – DOVERI DEI SOCI**

- 1) I doveri dei soci sono:
- a. - rispettare le norme del presente atto ed i deliberati degli organi associativi;
  - b. - rispettare i regolamenti dell'Associazione;
  - c. - non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'associazione.
  - d. - essere in regola con la quota associativa annuale.

#### **Art. 9 – PERDITA QUALITA' DI SOCIO**

- 1) La qualità di socio si perde:
- a. - per morosità;
  - b. - per decadenza;
  - c. - per esclusione;
  - d. - per recesso (dimissioni).
  - e. - a causa di morte.
- Perdono la qualità di associati per decadenza, coloro che non versano la quota associativa per un anno. Perdono la qualità di associati per esclusione coloro che, per gravi inadempienze al loro doveri stabiliti nello statuto o comunque per aver violato le norme del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, in ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione

l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato può recedere liberamente con preavviso di giorni 60 (sessanta) mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, anche tramite messaggio di posta elettronica. La quota associativa è intransferibile a causa di morte, e intransferibile per atto fra vivi.

#### **Art. 10 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO**

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da attività di interesse generale;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. contributi da privati;
9. entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
10. rendite patrimoniali;
11. attività di raccolta fondi;
12. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2) Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a. - da beni mobili ed immobili;
  - b. - da titoli pubblici e privati;
  - c. - da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo;
- Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate così come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

L'esercizio finanziario del "Gruppo Volontari Canile di Forlì - ODV" comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio d'esercizio verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Qualora l'Associazione conseguiva entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

#### **Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi della Associazione sono:

- a. - l'Assemblea degli Associati;
- b. - il Consiglio Direttivo;
- c. - il Presidente;
- d. - il Presidente onorario (ove nominato);

#### **Art. 12 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati si riunisce di norma una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dall'Assemblea.

#### **ART. 13 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi, anche relativamente

all'approvazione del bilancio.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione,

con avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da divulgare con tutti i mezzi informativi ed informatici di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno otto giorni prima da quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

È tuttavia facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non Associati di prendere la parola.

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi.

#### ART. 14 – COMPETENZE

I compiti dell'Assemblea sono:

- a. - approvare il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo;
- b. - approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c. - approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d. - approvare e modificare le linee programmatiche della Associazione;
- e. - approvare e modificare il regolamento di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f. - approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g. - approvare e modificare, su proposta del medesimo, il regolamento degli Associati che svolgono attività volontaria;
- h. - approvare le modifiche allo Statuto;

- i - previa determinazione del numero dei componenti, nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
- n. - esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- o. - deliberare in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- p. - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- q. - deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione, nonché sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

#### **Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, scelti esclusivamente fra i soci, e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto o telematico da inviare a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio direttivo.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla

sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 - COMPETENZE**

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, elegge il Segretario e un Tesoriere. I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. - predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 14;
- b. - eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c. - adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione;
- d. - stipulare contratti, convenzione, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e. - adottare ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente atto;
- f. - deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- g. - predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- h. - deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- i. - provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

#### **Art. 17 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, la presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo in casi eccezionali di necessità ed urgenza ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 18 – IL PRESIDENTE ONORARIO

L'associazione può nominare un Presidente Onorario: Il Presidente onorario è eletto dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, è invitato e può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. È invitato e può partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Associazione.

#### Art. 19 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### Art. 20 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia e specificamente il Codice del Terzo settore, e per quanto da quest'ultimo non previsto, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Forlì, 20/11/2023

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Bellini*

IL SEGRETARIO

*Roberta Cingolati*

Avv. *Roberta Cingolati*  
Direttore *Roberta Cingolati*

Registrato a Forlì il 5 DIC 2023

M. 126.3

ESSE/TE

L'ADDDETTO AL SERVIZIO